

Spett.le

**SUAP COMUNE DI CASSINO**

Piazza Alcide De Gasperi n.25  
03043 – Cassino (FR)

(da protocollare tramite impresainungiorno)

e p.c. Spett.le

**COMUNE DI CASSINO**

**Area Tecnica**

Piazza Alcide De Gasperi  
03043 – Cassino (FR)

PEC: [servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it](mailto:servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it)

e p.c. Spett.le

**ARPA LAZIO**

**SERVIZIO TERRITORIALE DI FROSINONE**

Via Armando Fabi 212  
031000 – Frosinone (FR)

PEC: [sededifrosinone@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:sededifrosinone@arpalazio.legalmailpa.it)

Roma, 25/06/2025

**OGGETTO:** **ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49 del D.lgvo 259/03 e s.m. e i.,** per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Cassino (FR), in Via Ponte San Lorenzo, snc, su terreno distinto al Catasto Terreni Foglio 56 Particella 99

**Nome sito INWIT SPA: AI CASSINO**

**Codice sito: I279FR**

La **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano Largo Donegani n.2, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606, in persona del suo Procuratore Speciale Ing. Alessandro Da Dalt, nato a Roma il 21/05/1966 in qualità di Procuratore speciale della Società medesima, giusti poteri conferiti da apposita Procura Speciale rilasciata dal Notar Dott.ssa Sandra de Franchis in Roma in data 28/07/2021 rep. n.16265 racc. n.7891 e registrata presso agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 29.07.2021 al n° 27836 serie 1T, domiciliato ai fini della carica presso la Sede Legale della Società;

**PREMESSO**

- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;

**Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.**

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 54106032  
[adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano 08936640963  
Numero REA MI 2057238  
Capitale Sociale € 600.000.000,00

- che **INWIT S.p.A. è titolare** come previsto dall'art 11 del D.lgvo 259/03 (ex art 12 – ex art 25 D. Igvo 259/03) di **Autorizzazione generale** per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D.lgvo 259/03 , Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo; in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: "Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale" le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43 e ss" si allega autorizzazione del MISE;
- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), al numero 25606;
- Che pertanto INWIT è da ritenersi soggetto abilitato a presentare le istanze di installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, comprese quelle per gli impianti di telefonia;
- Che INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di installare gli apparati radiotrasmettenti e le antenne , che restano di loro esclusiva proprietà.
- che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata alla ARPA LAZIO in osservanza dell'art. 44 comma 5 priva degli elaborati radio-tecnici;
- Che l'art 44, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a seguito della modifica apportata con L 51/2022 chiarisce che la documentazione relativa alla parte radioelettrica degli impianti non è dovuta per le realizzazioni delle infrastrutture passive destinate ad ospitare impianti di tlc, atteso che recita testualmente: "**Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri, tralicci, destinati ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1**";
- Che al completamento della realizzazione, la infrastruttura sarà messa a disposizione dei gestori di telefonia mobile che la hanno commissionata e questi produrranno le loro istanze per la installazione di antenne e apparati, con specifico riferimento alla presente istanza ed alla realizzata infrastruttura, allegando quale

stato di fatto il progetto realizzato e le schede tecniche previste dalla ARPA competente;

- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di **urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- che l'art.51 del D.lgvo 259/03) comma 1 stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di **pubblica utilità**;
- Che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate dal D.lgs., n. 259/03 in particolare ex artt. 43 e ss.
- Che all'art 44, comma 5, chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, il comma 5 recita che: "l'istanza ha **valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento**. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
- Che l'art. 44 comma 6 bis recita "Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36."
- Che l'art. 44 comma 10 recita "Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio **di sessanta giorni** dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ((non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di)) **un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,(...)**. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. **Decorso**

**il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il **QUALE È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE.****

Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'infrastruttura in oggetto, la INWIT S.p.A. rappresentata come sopra riportato

## CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubblica Amministrazione competente provveda al rilascio della autorizzazione necessaria alla realizzazione dell'infrastruttura di seguito descritto entro i termini di legge, decorsi i quali il titolo edilizio deve intendersi silentemente formato.

## CHIEDE ALTRESÌ

a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della **pubblicizzazione dell'istanza** ed a tal fine si chiede non essendo sufficiente per giurisprudenza l'affissione all'Albo pretorio, che venga pubblicizzata in altre modalità, suggerendo quella più economica per l'ente ossia sul portale web del comune. La **mancanza della pubblicizzazione determina effetti lesivi** nei confronti della scrivente società suo malgrado, pertanto la scrivente si riserva, laddove subentrassero conseguenze, di adire a propria tutela secondo legge.

## Descrizione dell'infrastruttura e delle aree circostanti.

La stazione radio base verrà realizzata in un'area di proprietà privata, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati allegati alla presente;

## Caratteristiche radioelettriche dell'infrastruttura

INWIT provvederà alla realizzazione della sola infrastruttura, e per come già detto in premessa VODAFONE e TIM avanzeranno Scia /istanza agli enti competenti (comune ed ARPA) per il conseguimento dei propri titoli abilitativi all'installazione degli apparati ed antenne).

Corre l'obbligo precisare:

- Che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/01, la società istante è esonerata dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché **dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.54** (ex art 93 D.lgvo 259/03);
- che INWIT S.p.A. rappresentata come sopra riportato, in qualità di committente dei lavori riferiti alla costruzione di cui sopra, ha conferito l'incarico di progettista e

Direttore dei Lavori all'Ing. Antonio Luigi Catalani iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il n. 1794, domiciliato per la carica in Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 130 – 00144 Roma, con studio in Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 130 – 00144 Roma

- che per quanto attiene gli adempimenti previsti dal D.lgvo 81/08 (indicazione delle ditte esecutrici e relativa documentazione, DURC, dichiarazione organico medio ecc. nomina del RL, CSP e CSE), la scrivente si riserva di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori.

Ai sensi ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, la sottoscritta consapevole delle sanzioni penali e civili in cui incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del predetto decreto sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso di titolo giuridico vigente ed efficace che l'abilita all'uso dell'immobile prescelto come sito di installazione.

Allega alla presente:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento del Procuratore;
- Copia della Procura
- Documento del tecnico incaricato
- Delega alla presentazione
- Nomina Progettista e Direttore Lavori
- Autorizzazione MISE

Firma per accettazione del DL  
**Antonio Luigi Catalani**  
Firmato digitalmente

INWIT S.p.A.  
**Dott. Alessandro Da Dalt**  
Firmato digitalmente

Riferimenti per comunicazioni:

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:

per INWIT S.p.A. corrispondenza c/o Sede di Roma Piazza Trento 10, 00198, Roma

PEC: [adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it);

CENTRO: L'Arch. Marta Di Pietro cell: 3357205095 mail: [marta.dipietro@inwit.it](mailto:marta.dipietro@inwit.it)

**Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.**

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 54106032  
[adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano 08936640963  
Numero REA MI 2057238  
Capitale Sociale € 600.000.000,00



L'Arch. Annamaria Cusimano cell: 3316099703 [annamaria.cusimano@inwit.it](mailto:annamaria.cusimano@inwit.it)

per professionista Dott. Ing. Antonio Luigi Catalani, corrispondenza c/o Studio A2FIngegneria sede in Roma Via Padre Giovanni Antonio Filippini n. 130 PEC: [a2fingegneriasrl@pec.it](mailto:a2fingegneriasrl@pec.it) n. tel.3474885337

C\_C034 - - 1 - 2025-07-02 - 0040832

**Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.**

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 54106032  
[adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle  
Imprese di Milano 08936640963  
Numero REA MI 2057238  
Capitale Sociale € 600.000.000,00